



Provincia di Pordenone

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Pianificazione - Patrimonio
Servizio Contributi Opere Pubbliche

Allegato Atto C.P. N. 17/09.04.2009

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI RIPARTO IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 29.11.2001 ed entrato in vigore – ad esecutività della predetta deliberazione – in data 20.12.2001.
Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n.36 del 19.12.2000, n.24 del 28.06.2007; n.3 del 21.02.2008 e n. 17 del 09.04.2009, esecutive a norma di legge. Ultime modifiche in vigore dal 30.04.2009.*

Indice

Art.1 – Finalità e riferimenti normativi	p. 3
Art.2 – Ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione	p. 3
Art.3 – Programmazione annuale mediante piani settoriali di intervento	p. 4
Art.4 – Contributi straordinari <i>una tantum</i>	p. 6
Art.5 – Contributi pluriennali in via eccezionale	p. 6
Art.6 - Interventi speciali a favore di Comuni colpiti da calamità naturali	p. 7
Art.7 – Materie <i>delegificate</i>	p. 7
Art.8 – Funzioni soppresse o in via di soppressione	p. 8
Appendice I	p. 9
Appendice II	p.12
Scheda tecnica	p.13

ARTICOLO 1

Finalità e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, emanato in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Legge Regionale 20.03.2000 n.7¹, disciplina i criteri di assegnazione dei contributi di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, con specifico riferimento alle materie di cui al seguente articolo 2, ed autorizza altresì gli interventi speciali di cui all'articolo 6, sempre in relazione alle succitate materie.

2. Esso è articolato nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Titolo II della citata Legge Regionale 20.03.2000 n.7 e s.m.i. (*procedimento amministrativo concernente la concessione di contributi*), in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale 31.05.2002 n.14 e s.m.i. (*legge-quadro sui lavori pubblici*, in particolare Capi XI e XII) e tenendo conto degli indirizzi principali della normativa comunitaria in tema di *aiuti di Stato*².

ARTICOLO 2

Ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione

1. I criteri definiti dal presente Regolamento trovano applicazione nell'ambito delle seguenti materie *devolute* dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia alle proprie Province:

Funzioni trasferite ai sensi della Legge Regionale 09.03.1988 n.10:

- edilizia scolastica (articolo 27, commi I e II)
- musei e biblioteche (articolo 31³)
- impianti sportivi (articolo 37, comma II⁴)
- fiere, mostre e mercati (articolo 39, comma I)
- insediamenti produttivi (articolo 47, comma III)
- viabilità (articolo 48, comma II)
- municipi e cimiteri (articolo 49)
- sale cinematografiche e polifunzionali (articolo 51, comma I)
- parchi urbani ed aree di recupero ambientale (articolo 54, commi II e III)

Funzioni trasferite ai sensi della Legge Regionale 09.11.1998 n.13:

- piste ciclabili (articolo 32⁵)

¹ Cfr. art.66, c.I della Legge Regionale 27.11.2006 n.24

² Valgono, in particolare, il riferimento all'*assenza di logiche di mercato* nel caso di concessione di contributi alle Autonomie Locali per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed il richiamo al cosiddetto *regime 'de minimis'* (erogazione di benefici economici entro l'importo di 100.000,00 Euro) nel caso di concessione di contributi ad Enti del settore privato

³ Come modificato dall'art.28, c.I, lett.c) della Legge Regionale 01.12.2006 n.25. Per quanto riguarda il finanziamento di locali destinati a <<biblioteche>>, cfr. il successivo art.8, c.II del presente Regolamento

⁴ In combinato disposto con l'art.26, c.I della Legge Regionale 27.11.2006 n.24 [dispositivo associato all'art.25, c.I, lett.c) della medesima L.R.], visto l'art.17 della Legge Regionale 09.01.2006 n.1 e tenuto necessariamente conto dell'art.3, c.I della Legge Regionale 03.04.2003 n.8 e s.m.i. nonché dell'abrogazione dell'art.10 della stessa L.R. [cfr. art.68, c.I, lett.ggg) L.R. 24/2006]. Stante il descritto quadro legislativo, all'interno dell'art.37, c.II della L.R. 10/1988 le parole <<le iniziative dirette e>> e le parole <<e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale,>> sono da considerarsi implicitamente soppresse

⁵ Cfr. anche art.23, c.I, lett.c) della L.R. 24/2006

Funzioni trasferite ai sensi della Legge Regionale 27.11.2006 n.24:

- strade vicinali danneggiate da eventi fisici eccezionali (articolo 12, comma II, lettera a)
- strade vicinali ed interpoderali (articolo 12, comma II, lettera b) .

2. Destinatari di questo Regolamento sono le Autonomie Locali e gli Enti del settore privato aventi domicilio fiscale nel territorio della Provincia di Pordenone.

ARTICOLO 3

Programmazione annuale mediante piani settoriali di intervento

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione previste dall'articolo 17, comma III, lettera c) della Legge Regionale 09.01.2006 n.1 e dall'articolo 13 della Legge Regionale 09.03.1988 n.10 e s.m.i., la Provincia approva annualmente piani settoriali di intervento (secondo la procedura di cui al successivo comma IV) nelle materie di cui al precedente articolo 2.

2. Tali piani consistono nell'assegnazione di contributi a Comuni⁶, a Comunità Montane e ad Enti del settore privato⁷ (anche consorziati) per la realizzazione di opere e per l'esecuzione di lavori di cui all'APPENDICE I del presente Regolamento.

I suddetti contributi possono essere assegnati in conto capitale (*una tantum*) oppure in annualità costanti, secondo i limiti massimi percentuali e nel rispetto delle delimitazioni di cui all'APPENDICE II del presente Regolamento.

Il finanziamento dei piani suindicati avviene generalmente con l'impiego dei trasferimenti regionali previsti ai sensi dell'articolo 66, comma I della Legge Regionale 09.03.1988 n.10 nonché ai sensi dell'articolo 3, comma I della Legge Regionale 27.11.2006 n.24⁸. A tali risorse va ad aggiungersi l'eventuale ricorso all'Avanzo di Amministrazione desunto dall'ultimo Rendiconto di Gestione approvato dall'Ente. Si stabilisce nel limite massimo del 35% (trentacinque per cento) delle risorse complessive, come sopra definite, la soglia entro la quale vanno sommati i contributi da assegnare agli Enti del settore privato.

3. I **criteri** da osservare per la predisposizione dei piani settoriali di intervento, individuati e definiti in sintonia con i principi fondamentali (eventualmente) fissati da leggi regionali⁹, sono i seguenti:

A individuazione dei **settori prioritari** preferibilmente fra:

- § edilizia scolastica
- § musei e biblioteche
- § impianti sportivi
- § viabilità
- § municipi e cimiteri
- § parchi urbani ed aree di recupero ambientale
- § piste ciclabili;

B ripartizione dei finanziamenti sull'intero territorio provinciale al fine di garantire **l'accesso diffuso ai servizi pubblici essenziali**, considerando allo scopo gli Ambiti Socio-Economici come riferimenti territoriali privilegiati (MONTAGNA, PEDEMONTANA

⁶ E alle forme associative fra Comuni (unioni, associazioni, ASTER, consorzi, ecc.) previste dalla L.R. n. 1/2006

⁷ Limitatamente alle materie di cui agli articoli 27 commi I e II, 31, 37 comma II e 51 comma I della Legge Regionale 09.03.1988 n.10 e s.m.i. ed alla materia di cui all'art.12, c.II, lett.b) della L.R. 27.11.2006 n.24, ove logicamente le opere da realizzare o i lavori da eseguire debbano considerarsi di interesse pubblico

⁸ Cfr. anche art.69 della medesima L.R.

⁹ Cfr. art.3 L.R. 10/1988 e s.m.i.

MANIAGHESE, PEDEMONTANA SPILIMBERGHESE, SACILESE, SANVITese, URBANO);

- C classificazione delle domande ammissibili a contributo, nelle varie materie, secondo il sottoriportato **ordine decrescente di priorità relativo alle differenti tipologie di opere/lavori finanziabili** (tale ordine è concepito in armonia con le finalità di cui all'articolo 7, comma III della Legge Regionale 31.05.2002 n.14 e s.m.i.¹⁰):
- 1→ manutenzione straordinaria (con particolare riferimento alla messa in sicurezza ed alle misure di adeguamento delle strutture e degli impianti tecnici)
 - 2→ ristrutturazione, sistemazione, riattamento, ripristino e miglioramento del patrimonio esistente, acquisto di arredi ed acquisto di attrezzature (ove e se espressamente previsti da leggi regionali), ordinarie gestione e manutenzione (ove e se espressamente previste da leggi regionali)
 - 3→ completamento di opere la cui realizzazione sia già in fase avanzata
 - 4→ lavori di cui ai precedenti nn. 1→, 2→, 3→ e di cui al successivo n. 5→, per i quali ricorra la possibilità (certificabile) di finanziamento con capitale privato
 - 5→ ampliamenti, nuove costruzioni, acquisizione immobili;
- D valutazione preferenziale indirizzata ad interventi le cui previsioni di spesa non oltrepassino la **soglia dei 250.000,00=. Euro**;
- E *solo per gli Enti Locali*, preminenza accordata alla progettazione di interventi che siano **connessi** - direttamente o in via subordinata - **a opere o lavori di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone**;
- F *solo per gli Enti Locali*, presa d'atto dell'**ordine di priorità stabilito dal soggetto istante** fra tutte le domande di finanziamento presentate.

4. Ai fini della predisposizione dei piani settoriali di intervento di cui al presente articolo, la Giunta Provinciale provvede preliminarmente ad accertare le reali disponibilità finanziarie da destinarvi e ad individuare i settori prioritari (lettera A del precedente comma) su cui far confluire dette risorse, quantificando l'entità delle stesse per ciascuno di essi.

Il Dirigente competente, con riferimento ai settori prioritari individuati dalla Giunta Provinciale ed alle relative risorse assegnatevi, procede poi alla stesura di una **graduatoria** delle domande ammissibili a contributo, redatta in base ad una *procedura valutativa*¹¹ che <<incrocia>> coerentemente fra loro i criteri sopra elencati (escluso logicamente il criterio A, declinato il criterio B in relazione a parametri oggettivamente riscontrabili¹² ed opportunamente fatto interagire il criterio F).

Sulla base di tale graduatoria, il Dirigente competente elabora quindi uno schema di ripartizione dei benefici economici (ipotesi di riparto) che viene di seguito sottoposto all'attenzione della Giunta Provinciale.

In presenza di parere conforme espresso da quest'ultima, il Dirigente competente approva con proprio provvedimento¹³ – di norma entro il mese di luglio - i piani settoriali di intervento per l'anno di riferimento.

¹⁰ L'articolo 7 - comma III della L.R. n. 14/2002 e s.m.i., che definisce le cosiddette <<linee-guida>> per la programmazione dei lavori pubblici, recita: *"I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della Regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici."*

¹¹ Si fa qui riferimento al tipo di procedura come espressamente previsto dall'articolo 36 - comma II della L.R. n. 7/2000 e s.m.i.

¹² Quali <<popolazione>>, <<superficie territoriale>>, ecc.

¹³ Trattasi, nella fattispecie, di provvedimento qualificabile come *atto di programmazione* ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.I della Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i.

Per le materie <<edilizia scolastica>> e <<impianti sportivi>>, il Dirigente competente comunica i relativi piani al Comune capoluogo ai fini del rispetto degli indirizzi procedurali di cui all'articolo 6, commi III-IV-V della predetta L.R. n. 10/1988 e s.m.i. .

ARTICOLO 4

Contributi straordinari *una tantum*

1. In analogia a quanto previsto dall'art.5 del Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione 29.06.1993 n.102 (e successive modifiche), il Dirigente competente può - con proprio provvedimento e su conforme parere della Giunta Provinciale – accogliere e finanziare le istanze di contributo presentate dagli Enti Locali (singoli o associati) oltre i termini fissati dalle leggi regionali di settore o da specifiche circolari-regolamento adottate dalla Provincia¹⁴.

Il finanziamento straordinario delle suddette istanze, pertinenti alle materie di cui al precedente articolo 2, può avvenire solo nella forma del contributo *una tantum* e deve riguardare le tipologie di opere/lavori previsti per ciascuna materia dall'APPENDICE I del presente Regolamento (ove, per tali tipologie, sia previsto espressamente dalla legislazione vigente il beneficio economico nella forma del contributo in conto capitale).

L'entità del contributo deve attenersi ai limiti massimi percentuali di cui all'APPENDICE II del presente Regolamento.

Alla copertura della spesa per contributi straordinari *una tantum*, la Provincia provvede previo reperimento di adeguate risorse finanziarie.

2. Ai fini dell'accoglimento e del finanziamento delle istanze di cui al precedente comma, viene richiesta la compresenza dei seguenti requisiti:

- **urgenza materiale ed indifferibilità temporale dell'opera da realizzare o dei lavori da eseguire;**
- **interesse sovracomunale¹⁵ della stessa o degli stessi.**

ARTICOLO 5

Contributi pluriennali in via eccezionale

1. Nell'ambito delle materie di cui al precedente articolo 2 ed in relazione alle tipologie di opere/lavori previsti per ciascuna di esse dall'APPENDICE I del presente Regolamento (ove, per tali tipologie, sia previsto espressamente dalla legislazione vigente il beneficio economico nella forma del contributo in annualità costanti), il Dirigente competente ha la facoltà di assegnare - in via eccezionale e su conforme parere della Giunta Provinciale – contributi pluriennali a favore di Enti Locali (singoli o associati) che abbiano presentato idonea istanza di finanziamento entro i termini fissati dalle leggi regionali di settore o da specifiche circolari-regolamento adottate dalla Provincia.

¹⁴ Le circolari richiamate sono la Prot.n.15432 dd. 17.12.1999, la Prot.n.47984 dd. 27.12.2000, la Prot.n.2226 dd. 17.01.2002 e la Prot.n.54080 dd. 30.12.2002

¹⁵ <<Premminente interesse provinciale>> in materia di impianti sportivi [cfr. comb. disp. art.25 c.I lett.c) ed art.26 c.I L.R. 24/2006]

Allo scopo, il Consiglio Provinciale provvede all'istituzione di appositi stanziamenti in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione.

L'entità e la durata dei contributi pluriennali oggetto di questo articolo saranno determinate nel rispetto dei limiti di cui all'APPENDICE II del presente Regolamento.

2. Il Dirigente competente dispone l'assegnazione in via eccezionale dei contributi pluriennali di cui al precedente comma accertando che le relative istanze siano caratterizzate dalla compresenza dei seguenti requisiti:

- **contrazione, da parte dell'Ente Locale, di un mutuo pari o superiore a Euro 500.000,00=, per la realizzazione dell'opera o per l'esecuzione dei lavori;**
- **interesse esclusivamente provinciale della stessa o degli stessi.**

ARTICOLO 6

Interventi speciali a favore di Comuni colpiti da calamità naturali

1. Nel caso in cui si verificano eventi naturali di carattere calamitoso atti a produrre gravi danni all'assetto del territorio, il Dirigente competente – su conforme parere della Giunta Provinciale - è autorizzato ad assegnare al o ai Comuni maggiormente colpiti contributi sia del tipo *una tantum* sia del tipo pluriennale costante a fronte di istanze presentate dal o dai Comuni medesimi immediatamente dopo la calamità ed aventi ad oggetto la realizzazione di opere o lavori pubblici, **imposti dall'emergenza**, nelle materie di cui al precedente articolo 2¹⁶.

La Provincia provvede altresì a reperire le risorse necessarie a finanziare questi interventi speciali.

L'entità dei contributi (nonché la loro durata, per quanto concerne il tipo pluriennale costante) deve rispettare i limiti massimi percentuali di cui all'APPENDICE II del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

Materie delegificate

1. A seguito dell'abrogazione delle specifiche leggi regionali che hanno storicamente normato le materie <<edilizia scolastica>> (L.R. n. 48/1976 e s.m.i.), <<fiere, mostre e mercati>> (L.R. n. 26/1967 e s.m.i.) e <<insediamenti produttivi>> (L.R. n. 31/1969 e s.m.i.; art.33 L.R. n. 70/1983 e s.m.i.)¹⁷, si dà atto – in relazione alle materie suddette – che la tipologia delle opere e dei lavori finanziabili, i limiti percentuali dei contributi e la loro durata (qualora in forma di annualità costanti) sono disciplinati dall'APPENDICE I e dall'APPENDICE II del presente Regolamento.

¹⁶ E' esclusa dal novero la materia <<strade vicinali danneggiate da eventi fisici eccezionali>> di cui all'art.12, c.II, lett.a) della L.R. n. 24/2006, come disciplinata dall'art.10 della L.R. n. 45/1985 e s.m.i. (cfr. art.2, c.I del presente Regolamento)

¹⁷ La Legge Regionale 30.08.1976 n.48, la Legge Regionale 03.06.1981 n.33 e l'art.1 della Legge Regionale 23.08.1984 n.37 hanno formato oggetto di abrogazione ad opera dell'art.68 della L.R. n. 24/2006, rispettivamente lettera d), lettera g) e lettera j). La Legge Regionale 27.11.1967 n.26 (e s.m.i.) è stata abrogata dall'art.180, c.I della L.R. n. 2/2002. La Legge Regionale 19.08.1969 n.31 (e s.m.i.) è stata espressamente abrogata dall'art.22, c.I della L.R. n. 3/1999, dispositivo quest'ultimo che ha a propria volta implicitamente abrogato anche l'art.33 della Legge Regionale 29.06.1983 n.70 (e s.m.i.)

ARTICOLO 8

Funzioni soppresse o in via di soppressione

1. Con l'intervenuta abrogazione dell'art.50 della L.R. n. 10/1988 (e s.m.i.) ad opera dell'art.31, c.I della L.R. n. 13/2005, la Provincia non è più titolare di funzioni contributive in materia di <<acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie>>¹⁸.

2. A seguito della modificazione dell'art.31 della L.R. 18.11.1976 n.60 e dell'art.5, c.I della L.R. 24.07.1986 n.30 per effetto rispettivamente dell'art.26, c.I, lett.c) e dell'art.27, c.I, lett.i) della L.R. n. 25/2006, la Provincia non eserciterà più funzioni contributive in materia di <<biblioteche>> a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del Decreto del Presidente della Regione di cui all'art.29, cc.I e II della medesima L.R. n. 25/2006¹⁹.

APPENDICE I

¹⁸ Le disposizioni di cui all'abrogato art.50 della L.R. n. 10/1988 (e s.m.i.) continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi ed ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art.31, c.II della citata L.R. n. 13/2005

¹⁹ Fatta salva la temporanea eccezione di cui al comma V di detto art.29

TIPOLOGIE DI OPERE/LAVORI FINANZIABILI NELLA FORMA DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (C.C.) E NELLA FORMA DEL CONTRIBUTO POLIENNALE COSTANTE (P.C.)

EDILIZIA SCOLASTICA (art.2 ed art.3 ex-L.R. 48/1976 e s.m.i.)

- Ampliamento, riattamento, sistemazione, straordinaria manutenzione, acquisto (solo p.c.), costruzione (solo p.c.), completamento (solo p.c.), ammodernamento (solo c.c.), arredamento ed attrezzatura (solo c.c.)

MUSEI E BIBLIOTECHE (art.31 L.R. 60/1976 e s.m.i.; art.5 L.R. 30/1986 e s.m.i.)

- Acquisto, costruzione, ripristino, riattamento, attrezzatura (per istanze sopra i 20.000 Euro), arredamento (per istanze sopra i 20.000 Euro)

IMPIANTI SPORTIVI (art.3 L.R. 08/2003 e s.m.i.)

- Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché acquisizione e recupero di impianti in disuso, con riferimento a strutture di preminente interesse provinciale

FIERE, MOSTRE E MERCATI (artt. 9, 10 e 12 ex-L.R. 26/1967 e s.m.i.)

- Impianto ed allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine, mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici [all'interno di ciascun centro sono inclusi, fra l'altro, gli impianti di refrigerazione, i magazzini, i depositi di merci, le attrezzature di sosta per veicoli od animali, nonché le altre opere e gli altri impianti di interesse pubblico, *compresi i macelli comunali*] (~~tutte le tipologie: solo c.c.~~) [modifica ai sensi atto C.P. N.17/09.04.09]

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (art.1 ex-L.R. 31/1969 e s.m.i.; ex-art.33 L.R. 70/1983 e s.m.i.)

- Realizzazione di zone industriali di interesse comunale

VIABILITA' (art.11 L.R. 22/1985 e s.m.i.)

- Realizzazione, completamento, ammodernamento, manutenzione sedi stradali (comprese strade di interesse turistico).

Si precisa che il finanziamento di opere assimilate o di lavori accessori (piazze, piste ciclabili, parcheggi, marciapiedi, arredo ed attrezzature urbane, impianti di illuminazione pubblica, allacciamenti) è autorizzato solamente nell'ambito dell'assegnazione del contributo per lavori/opere che riguardino principalmente la sede viaria strettamente intesa

MUNICIPI E CIMITERI (art.1, art.2 ed art.2 bis L.R. 33/1978 e s.m.i.)

- Costruzione, sistemazione, rifacimento, ristrutturazione, ampliamento, completamento; acquisto (solo uffici municipali); recupero, rifacimento ed ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale e interesse naturalistico (solo c.c.).

Si specifica che, in materia di opere cimiteriali, il finanziamento relativo alla realizzazione di loculi o tombe di famiglia e quello concernente lavori ad essi attinenti può essere assegnato soltanto a condizione che il Comune, in qualità di proprietario, ne disponga la concessione a soggetti privati a titolo gratuito

SALE CINEMATOGRAFICHE E POLIFUNZIONALI (art.1 L.R. 19/1984 e s.m.i.)

- Ristrutturazione ai fini adeguamento normativa vigente in materia di sicurezza (solo p.c.)

PARCHI URBANI ED AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (artt. 5, 6, 7 e 8 L.R. 39/1986 e s.m.i.)

- Progetti-studio attinenti ad aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani, realizzazione di parchi urbani, recupero aree in condizioni di degrado ambientale, gestione di parchi urbani limitatamente alla voce "manutenzione di attrezzature ed ambiente" (tutte le tipologie: solo c.c.)

PISTE CICLABILI (in part., artt. 3, 7, 9 e 10 L.R. 14/1993 e s.m.i.)

- Progettazione e realizzazione di viabilità ciclabile comunale [piste e itinerari], integrazione fra trasporto pubblico ed uso della bicicletta, realizzazione depositi di biciclette (tutte le tipologie: solo c.c.)

STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA EVENTI FISICI ECCEZIONALI (art.10 L.R. 45/1985 e s.m.i.)

- Ripristino [i danni devono essere causati da calamità naturali o da avversità atmosferiche] (solo c.c.).

La competenza della Provincia non si estende ai Comuni inseriti all'interno delle Comunità Montane

STRADE VICINALI ED INTERPODERALI (art.6, cc.XIV e XV L.R. 02/2000 e s.m.i.)

- Realizzazione e manutenzione (entrambe le tipologie: solo c.c.).

La competenza della Provincia non si estende ai Comuni inseriti all'interno delle Comunità Montane

In tutte le materie suindicate [ad eccezione della materia <<impianti sportivi>> - cfr. art.25 c.I lett.c) L.R. 24/2006, associato al successivo art.26 c.I, nonché art.68 c.I lett.ggg) della medesima L.R. ed inoltre art.3 c.I L.R. 8/2003 e s.m.i. -], anche ove non espressamente previsti dalle specifiche leggi regionali di settore, sono sempre e comunque finanziabili gli interventi di manutenzione straordinaria (con particolare riferimento alla messa in sicurezza ed alle misure di adeguamento delle strutture e degli impianti tecnici)

APPENDICE II

LIMITI PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO PER CIASCUN SETTORE D'INTERVENTO CALCOLATI SULLA SPESA AMMISSIBILE

SETTORE D'INTERVENTO	CONTO CAPITALE	POLIENNALE COSTANTE
EDILIZIA SCOLASTICA	Max 80%	Max 8% per max 20 anni*
MUSEI E BIBLIOTECHE	Max 75%	Max 8% per max 20 anni
IMPIANTI SPORTIVI	Max 80%	Max 7% per max 10 anni**
FIERE, MOSTRE E MERCATI	Tra 75% e 100%	NON PREVISTO Tra 6% e 8% per max 20 anni [modifica ai sensi atto C.P. N.17/09.04.09]
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	Max 60%***	Tra 6% e 8%
VIABILITA'	Fino 100%***	Max 7% per max 20 anni
MUNICIPI E CIMITERI	Fino 100%	Max 8% per max 20 anni
SALE CINEMATOGRAFICHE E POLIFUNZIONALI	NON PREVISTO	Max 9% per max 10 anni
PARCHI URBANI ED AREE DI RECUPERO AMB.LE - Progetti-studio ed altre spese di progettazione***** - Realizzazione parchi (<connettivo>) e recupero aree di degrado - Gestione parchi (manutenzione attrezzature ed ambiente)	Fino 100% Max 90% Max 80%	NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO
PISTE CICLABILI - Progettazione e realizzazione di viabilità ciclabile comunale - Integrazione fra trasporto pubblico ed uso della bicicletta - Realizzazione depositi di biciclette	Max 90% Max 50% Max 90%	NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO
STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA EVENTI FISICI ECCEZIONALI	Fino 100%	NON PREVISTO
STRADE VICINALI ED INTERPODERALI - Realizzazione e manutenzione strade vicinali - Realizzazione e manutenzione strade interpoderali	Fino 100% Max 98%	NON PREVISTO NON PREVISTO

* Previsto solo per gli Enti Locali (cfr. comb. disp. art.2 ed art.5, comma I della ex-L.R. n. 48/1976 e s.m.i.)

** Calcolato sul capitale mutuato (cfr. art.3, c.II, lett.a) della L.R. 08/2003 e s.m.i.). Per quanto riguarda delimitazioni tipologiche e limiti percentuali del contributo in relazione al finanziamento dei cosiddetti <<Impianti-base>>, cfr. art.3 L.R. 71/1982

*** Massimo 80% per i Comuni montani (cfr. ex-art.33, comma I della L.R. 70/1983 e s.m.i.)

**** Minimo 75% per i Comuni montani (cfr. art.11, comma II della L.R. 22/1985 e s.m.i.). Va inoltre precisato che il contributo c.c. è previsto *solo* per interventi su strade di particolare interesse regionale o per eccezionali esigenze (cfr. art.11, comma I, lett.a) della L.R. 22/1985 e s.m.i.)

***** Cfr. art.10, comma I della L.R. 39/1986 e s.m.i.

Scheda tecnica

Ambiti Socio-Economici della Provincia di Pordenone

(art.3, c.III Regolamento)

Gli Ambiti Socio-Economici²⁰ di cui all'articolo 3, comma III (cfr. criterio B) del presente Regolamento, zone geografiche aventi vocazione economico-produttiva prevalentemente omogenea, sono composti rispettivamente dai seguenti Comuni:

MONTAGNA

Andreis, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Pinzano al Tagliamento, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio

PEDEMONTANA MANIAGHESE

Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals, Vajont

PEDEMONTANA SPILIMBERGHESE

San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Vivaro

SACILESE

Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile

SANVITESE

Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone

URBANO

Aviano, Cordenons, Fiume Veneto, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola

²⁰ Fonte: Provincia di Pordenone – Consorzio A.A.S.TER (dr. Aldo Bonomi), *Domanda di territorio e potenziale coalizionale in Provincia di Pordenone* (2001), testo-guida utilizzato nel contesto della 1^a Conferenza Provinciale del Territorio, 19 dicembre 2001